

Torino, 23 settembre 2021

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 5/2021

Oggetto: ***Obbligo della certificazione verde Covid-19 “Green Pass”***

Decreto Legge n. 127 del 21/9/2021 – Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.

Gentili Clienti,

in data 21/09/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127 il quale estende, come noto, l’obbligo del possesso della certificazione verde (c.d. *green pass*) per accedere ai luoghi di lavoro.

La presente Circolare intende ripercorrere brevemente le principali novità introdotte dal citato decreto, il quale all’art. 3, comma 1, dispone quanto segue: ***“Al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”.***

Durata

Le disposizioni relative all’impiego di certificazioni verdi Covid-19 di cui al decreto in analisi entreranno in vigore il **15 ottobre 2021 e dureranno sino al 31 dicembre 2021**, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo eventuali proroghe.

Destinatari

- tutti i lavoratori **anche del settore privato;**

- i lavoratori autonomi, colf e badanti;
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni.

Sono **esclusi** da tale obbligo solo i soggetti **esenti dalla campagna vaccinale** purché muniti di idonea certificazione medica.

Si ricorda che

Il green pass viene rilasciato nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone antigenico rapido nelle 48 ore precedenti (72 h in caso di tampone molecolare);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

In mancanza della certificazione: Conseguenze

Nel caso in cui un lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, **sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.**

Per il periodo di assenza il lavoratore non percepirà la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato, sin dal primo giorno in cui gli è inibito l'accesso al luogo di lavoro per mancanza di certificazione.

Il lavoratore non incorrerà in conseguenze disciplinari e avrà comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Nelle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore interessato, comunque non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Controlli

In applicazione dell'art. 3 comma 4, del Decreto Legge in argomento, i datori di lavoro privati sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass non solo dei propri dipendenti ma anche del personale esterno che svolge, a vario titolo, attività lavorativa o formativa presso il medesimo.

Resta inteso che per questi ultimi soggetti la verifica di regolarità dovrà essere comunque effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Entro il 15 ottobre 2021, ogni datore di lavoro deve definire come intende organizzare le verifiche, che potranno essere effettuate anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Dunque sarà possibile effettuare controlli anche in tempi diversi rispetto all'ingresso, anche se il controllo nella fase di ingresso resta, per ragioni di sicurezza, la misura preferenziale da adottare. Inoltre, entro lo stesso termine, si dovranno individuare, con atto formale, anche i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi che preventivamente autorizzati e adeguatamente formati.

Sanzioni

In caso di accesso del lavoratore al luogo di lavoro in assenza di certificazione verde è prevista la sanzione pecuniaria compresa tra € 600,00 ed € 1.500,00, ferme le conseguenze disciplinari di cui ai rispettivi contratti nazionali.

In caso di mancato controllo da parte del datore di lavoro, la sanzione pecuniaria nei confronti di quest'ultimo varia da € 400,00 a € 1.000,00.

Si allega alla presente il **Comunicato** da affiggere in bacheca per informare i lavoratori delle nuove disposizioni sopra riepilogate.

In tale contesto, infine si ricorda che è **assolutamente necessario adeguare la documentazione in materia di privacy**, aggiornando o predisponendo idonea informativa, incaricando espressamente il personale addetto al controllo, a cui saranno impartite le istruzioni del caso, oltre che curando l'aggiornamento del registro dei trattamenti. A tal proposito vi invitiamo pertanto a prendere contatto con i Vs. referenti in materia.

Nel rimanere a disposizione per eventuali approfondimenti, ci riserviamo di illustrare con successiva Circolare gli ulteriori chiarimenti non appena verranno resi noti dagli enti competenti.

Cordiali saluti.

Lo studio Molinero